



LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-SEZIONE FERIALE-

così composta:

dr. Benedetta Thellung de Courtelary	Presidente
dr. Maria Delle Donne	Consigliere
dr. Raffaella Filoni	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Riservata all'udienza del 4 agosto 2026 nella causa in epigrafe indicata di sospensione, ex art 373 cpc, dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma n 2576 pubblicata l'11 aprile 2024 (nonché del Loro Arbitrale del 18.11.2019), emessa nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero del ruolo generale degli affari contenziosi n 1855/2021

Considerato

che *Controparte_1* (già parte impugnante ex art 831, 395 n 1, 2 , 3 e 6 cpc avverso il lodo arbitrale pronunciato dall'Arbitro *Persona_1* in data 18.11.2019) con istanza depositata il 19 giugno 2026 ha chiesto, ex art 373 cpc, la sospensione dell'esecutività

- a) della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma n 2576 pubblicata l'11 aprile 2024 con la quale è stata rigettata la predetta impugnazione del lodo arbitrale con condanna della *CP_1* alla refusione delle spese del grado,
- b) *e del sotteso lodo arbitrale del 18.11.2019*

che si è costituita la *Controparte_2*
[...] chiedendone il rigetto;

che parte istante ha dedotto che la vicenda *traeva origine dalla pretesa avanzata dalla Curatela Fallimentare (n. 41/2014 della [...])*
Controparte_3 in ordine al presunto mancato versamento (residuale)

relativo all'aumento di capitale sociale, inizialmente azionata (tale pretesa) mediante una diffida ed il successivo procedimento monitorio, conclusosi con la pronuncia (rectius, la ingiunzione) del Tribunale Ordinario di Velletri, successivamente riformata in ragione della accertata e dichiarata competenza arbitrale della controversia, con la conseguente instaurazione del procedimento arbitrale che si concludeva con l'ormai ben noto lodo arbitrale sottoposto a fondamento del successivo atto di precetto (curato, giustappunto, dal Fallimento n. 41/2014 della Controparte_3
[...]

che all'esito del predetto giudizio, instaurato da Controparte_1 nei confronti della Controparte_4
[...] 41/2014 avente ad oggetto l'impugnazione, proposta ex art 395 n 1,2,3,e 6 cpc, del lodo arbitrale pronunciato dall'Arbitro [...] Persona_1 in data 18.11.2019, la Corte di appello di Roma, con la predetta sentenza n 2576/2024, così ha statuito: “*rigetta l'impugnazione e condanna* Controparte_1 *alla rifusione delle spese del grado in favore di* [...] Parte_1 *che liquida in € 30.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.* *Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 T.U. 115/2002 rilevando che il c.u. è stato dichiarato e fissato in maniera sufficiente .”*

che sono inammissibili in questa sede le doglianze afferenti il *fumus boni iuris*, con riferimento alla fondatezza dei motivi oggetto di ricorso in Cassazione, considerato che la valutazione, richiesta dall'art. 373 c.p.c., deve essere condotta esclusivamente sul versante del *periculum in mora*, senza che il giudice possa compiere alcuna delibazione della fondatezza del ricorso per cassazione. Ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado, difatti, non si può tenere conto della fondatezza o meno del ricorso per Cassazione, essendo la valutazione giudiziale limitata al solo riscontro del danno grave ed irreparabile conseguente all'esecuzione;

che, preliminarmente, l'istanza, avente ad oggetto la sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo arbitrale del 18.11.2019 è inammissibile, in questa sede, giacchè volta ad ottenere la sospensione, sia della efficacia esecutiva della predetta sentenza della Corte di appello, di rigetto della domanda di revocazione del loro arbitrale, sia dello stesso lodo arbitrale;

che, sul punto, già, con pregressa Ordinanza del 10.2.2022, la Corte di Appello, pronunciandosi sull'istanza di sospensione del predetto loro arbitrale nel sub procedimento rg 1855-1/2021, aveva respinto l'istanza di sospensione, ivi, osservando che non risultava “*apprezzabile ictu oculi il*

fumus boni iuris delle proposta revocazione del lodo “ atteso che in relazione al dolo dedotto, esso non appare direttamente incidente sulla decisione, sibbene alle spese del procedimento, mentre la documentazione di cui si deduce il successivo rinvenimento afferisce documenti contabili che dovevano o potevano già essere noti alla parte in quanto socia della società Controparte_3 e coniuge di Persona_2 socio anch’egli della stessa società e titolare dell’impresa familiare ditta Paolo Volici (e tenuto conto che la vicenda è risalente e aveva già visto le parti (curatela fallimentare e attuale ricorrente contrapposti in un giudizio civile in cui non consta che siano sorte questioni di indisponibilità di documenti per fatto della curatela) ”

che, né diversamente rileva in questa sede che le procedure esecutive attualmente pendenti avanti le Autorità di Velletri e di Venezia trovavano – e trovano tuttora – impulso nel ridetto lodo arbitrale del 18.11.2019 e, poi, nella sentenza della Corte di Appello di Roma che ne respingeva la revocazione,

che appaiono mutuabili i principi applicabili in tema di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, “...qualora sia integralmente respinta l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo, il titolo fondante l’esecuzione non è quest’ultima, bensì – quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati – il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell’esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute, quali quelle sulle spese di lite (Cass. n. 193 del 5 gennaio 2023), principio, questo, confermato da Cass. n. 4277 del 10 febbraio 2023 secondo la quale: “La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione, fino all'eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva statuito che l'azione esecutiva era stata legittimamente condotta dal creditore procedente, dapprima in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, dopo la cassazione della pronuncia di rigetto della relativa opposizione, dalla statuizione condannatoria sostitutiva conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo stesso da parte del giudice del rinvio)”;

che la provvisoria esecutività della sentenza emessa dalla Corte di Appello n 5871/2014, sindacabile in questa sede, invece, afferisce alla condanna di Controparte_1 *“alla refusione delle spese del grado [...] che liquida in € 30.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.”*

Che parte istante ha dedotto la sussistenza del periculum evidenziando che *le procedure esecutive sono prossime alla liquidazione dei beni, perché la vendita trasferirebbe gli immobili a terzi, perché i beni sono costituiti in un fondo patrimoniale, perché il Signor Persona_2 è il comproprietario (al 50%) dei beni e la sua quota sarebbe acquisita dalla procedura fallimentare, con definitiva dispersione del patrimonio familiare, e in punto gravità e irreparabilità che “ l'utilizzo successivo del titolo (il lodo arbitrale) per indirizzare l'azione esecutiva verso i beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale determinava il sorgere di questioni ulteriori (rispetto alle contestazioni afferenti al credito) concernenti proprio l'applicazione dell'art. 170 c.c., il rapporto tra il debito azionato ed i bisogni della famiglia, la concreta provenienza delle fonti reddituali del nucleo familiare e l'effettiva incidenza economica dell'attività societaria sul mantenimento familiare. “. Il periculum in mora non deriva dalla mera esistenza dell'azione esecutiva ex se, quanto piuttosto dalla concreta possibilità che questioni tuttora oggetto di scrutinio presso (appunto) la Suprema Corte di Cassazione – concernenti la natura del credito, il corretto riparto dell'onere probatorio, il rapporto tra debito societario ed i bisogni della famiglia, l'opponibilità del fondo patrimoniale e la valutazione della documentazione fiscale e contabile prodotta – vengano definitivamente private di effettività a causa della intervenuta dispersione del compendio immobiliare oggetto di esecuzione. Sussistono pertanto plurime ragioni per disporre la sospensione richiesta, evitando che la prosecuzione dell'esecuzione determini conseguenze sostanzialmente irreversibili prima della definizione del giudizio di legittimità.”*

considerato che la gravità deve valutarsi in relazione alle condizioni soggettive delle parti, così ritenendosi sussistente, quando vi sia una eccezionale sproporzione fra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione da parte del creditore, rispetto al pregiudizio patito dal debitore, pregiudizio che deve essere superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza dell'esecuzione forzata, mentre l'irreparabilità deve valutarsi, per lo più, in termini oggettivi, tale essendo quel pregiudizio insuscettibile di reintegrazione per equivalente, nel caso in cui la sentenza gravata sia cassata;

rilevato che il periculum in mora non può esaurirsi nelle conseguenze, sia

pur pregiudizievoli, derivanti dalla esecuzione forzata *del capo condannatorio della sentenza*, come sopra individuato, al pagamento della somma indicata per la refusione delle spese di lite; somma, da valutarsi in rapporto anche all'importo non di rilevante entità, e non essendo stati allegati, dalla parte interessata all'accoglimento dell'inibitoria, diversi ed ulteriori pregiudizi rispetto a quelli fisiologicamente sottesi alla esecuzione del predetto capo condannatorio della sentenza;

ritenuto pertanto che la sospensiva del lodo arbitrale sia inammissibile,

ritenuto che la sospensiva del capo condannatorio avente ad oggetto la refusione delle spese del grado, a prescindere da ogni valutazione sul *fumus boni iuris*, deve essere rigettata in considerazione dell'assenza del *periculum in mora*, né in ragione dell'entità della somma oggetto della condanna, né in ragione del pericolo di insolvenza delle parti;

rilevato che la liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. è rimessa alla Corte di Cassazione, nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione;

PQM

- a) Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art 373 cpc.
- b) Dichiarà inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale del 18.11.2019

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 agosto 2026

La Presidente
Dott.ssa Benedetta Thellung de Courtelary